

del territorio di Ragusa colla Turchia. I commissari pei confini si aduneranno, con conveniente scorta, e in Dalmazia e verso Cattaro il 22 marzo. Nessuna delle due parti darà asilo o aiuto a malfattori soggetti all'altra, ma saranno presi e consegnati ai rispettivi governi. Ciascuna di esse potrà riparare o rinforzare le proprie fortificazioni esistenti, ma non erigerne di nuove presso i confini; si potranno però costruire borghi e villaggi dove farà comodo; gli abitanti si tratteranno vicendevolmente da amici, e i magistrati confinanti d'ambo le parti procureranno di appianare le contese. In quanto riguarda la religione, la liberazione e permuta di schiavi e il commercio, si osserveranno i trattati e le concessioni anteriori, che vengono confermate. Da oggi in poi cesseranno le ostilità da ambe le parti; ed è accordata generale amnistia per tutti i fatti avvenuti durante la guerra. Al momento della sottoscrizione del presente per parte dei contraenti principali, sarà fissata la durata di esso, e si potranno aggiungere altri articoli. (Continua in latino): Quando il plenipotenziario veneto crederà di poter accettare questi articoli, potrà sottoscriverli, farne redigere l'istrumento solenne, senza variazione, salvo se si trattasse di restringere maggiormente l'amicizia, e mandarlo ai mediatori; se poi i plenipotenziari turchi partissero da Carlovitz prima che ciò fosse fatto, è accordato a Venezia il termine di 30 giorni, dalla conclusione generale, per ratificare il presente e rinnovare poscia, entro due mesi dall'arrivo della solenne ambasciata turca in Vienna, il trattato d'amicizia per mezzo del suo ambasciatore colà. Ma se Venezia non volesse accettare le surriferite condizioni, i plenipotenziari suoi e turchi potranno, pure in Vienna col mezzo dei mediatori e coll'intervento d'un ministro imperiale, stipularne di nuove. Se entro sei mesi dall'arrivo in quella città dell'ambasciata turca, nel qual tempo s'intenda valere la sospensione d'armi pattuita, nulla potesse essere concluso, Venezia dovrà provvedere da sè ai propri interessi.

Fatto in Carlovitz, sotto le tende.

Un esemplare trovasi inserto al decreto del senato 1698, 7 febbraio (m. v.) (*Deliberazioni Senato Corti*, filza 142 (418) ed una parte in *Dispacci Germania* [copia], filza 180, c. 428 a 432).

V. Du Mont. *Corps universel* cit. T. VII, p. II, p. 453 sgg. e p. 458 sgg.

52. (52) — 1698, Febbraio 21 (m. v.) — c. 118 (115). — Carlo Ruzzini plenipotenziario della repubblica di Venezia dichiara (in italiano) di trasmettere, per mezzo del suo segretario Gio. Battista Nicolosi, il n. 51 ai rappresentanti delle potenze mediatrici, esistenti in Belgrado, perchè lo mandino alla Porta ottomana, inserendone copia autentica nei loro registri.

Data a Petervaradino. — Sottoscritta dal Ruzzini. — Copia autenticata dal Paget e da Collier. — Inserta in lettera del Ruzzini del 27 Febbraio, n. 299.

53. (53) — 1699, Febbraio 25. — c. 120 (117). — Gli ambasciatori Paget e Collier, quali rappresentanti le potenze mediatrici al congresso di Carlovitz, dichiarano di aver ricevuto, per trasmetterla alla Porta, la ratificazione n. 52.